

Come si può eliminare la discriminazione delle persone con disabilità in una legge della Chiesa cattolica romana?

Messaggi chiave

Qual è il problema?

- Il problema riguarda la discriminazione delle persone con disabilità da parte della legge della Chiesa cattolica romana. La legge sul matrimonio della Chiesa cattolica romana include una disposizione che rende impossibile per le persone impotenti contrarre un matrimonio in chiesa. L'impotenza può essere classificata come disabilità.
- Si tratta di un diritto umano che non può essere esercitato perché la Chiesa cattolica romana considera il matrimonio come tale secondo la sua legge. Il matrimonio ecclesiastico non è aggiuntivo e facoltativo rispetto al matrimonio di Stato, ma è valido per i cattolici. La negazione del matrimonio da parte della Chiesa equivale alla negazione del matrimonio in quanto tale.
- La Costituzione federale della Confederazione Svizzera e la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità garantiscono il diritto fondamentale al matrimonio e il divieto di discriminazione. Alla luce dei diritti umani e dei diritti delle persone con disabilità, il rifiuto del matrimonio per motivi di impotenza da parte della legislazione ecclesiastica costituisce una discriminazione. Si tratta di una discriminazione sulla base di una caratteristica fisica.
- Esiste un conflitto tra la legislazione della Chiesa e quella dello Stato. È necessario porre rimedio alla discriminazione. I campi d'azione sono:
 1. Discussione sul diritto ecclesiastico: firma della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte della Santa Sede con conseguente modifica della legge. Il trattamento della Chiesa nei confronti delle persone con disabilità si basa su insegnamenti biblici, teologici e socio-etici.
 2. Discussione sul diritto ecclesiastico: revisione e discussione del carattere di diritto naturale dell'impedimento coniugale dell'impotenza. A causa del riconoscimento dei diritti umani da parte della Chiesa, ci si deve anche chiedere se l'ostacolo all'impotenza basato sul diritto naturale (biologico) possa essere abbandonato e se l'argomentazione dei diritti umani del diritto fondamentale al matrimonio possa essere portata in primo piano.
 3. Discussione sul diritto costituzionale della religione: si deve discutere la realizzazione/efficacia orizzontale dei diritti fondamentali. Fino a che punto l'impegno dello Stato nei confronti dei diritti fondamentali si estende alla Chiesa? Le persone interessate possono invocare la Costituzione federale davanti a un tribunale statale a causa della negazione di un diritto umano o fondamentale o a causa di una discriminazione?

Cosa bisogna considerare per l'implementazione?

Barriere all'implementazione:

- Campo d'azione 1: Firma della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte della Santa Sede con conseguente modifica della legge.
 - Il matrimonio è una comunità di tutta la vita, che comprende anche la sessualità e i rapporti sessuali. L'impedimento coniugale dell'impotenza può essere giustificato con l'intera comunità di vita. L'incapacità permanente di avere rapporti sessuali può compromettere la comunità di vita.
- Campo d'azione 2: Revisione e discussione del carattere di diritto naturale dell'impedimento coniugale dell'impotenza.
 - Considerare l'opinione e le considerazioni del legislatore. L'impedimento matrimoniale dell'impotenza si basa sulla legge naturale. Non è dispensabile.
- Campo d'azione 3: Discussione sulla realizzazione/efficacia orizzontale dei diritti fondamentali.
 - La Chiesa può decidere da sola nel suo ambito.
 - L'effetto di realizzazione/efficacia orizzontale dei diritti fondamentali esiste solo negli Stati in cui sono disciplinati dalla legge. Si tratta quindi di una soluzione parziale.

Opportunità incluse nell'implementazione:

- Campo d'azione 1: Firma della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte della Santa Sede con conseguente modifica della legge.
 - La sessualità può essere vissuta in modi diversi in una comunità olistica. Ogni coppia sposata - comprese le persone con disabilità - dovrebbe essere in grado di determinare la propria vita intima.
 - Se viene eliminato l'impedimento al matrimonio dovuto all'impotenza, in caso di mancata consumazione del matrimonio verrebbe mantenuto il diritto di intentare una causa di nullità, ossia la possibilità di intentare una causa per far dichiarare la nullità del matrimonio davanti a un tribunale ecclesiastico.
 - L'impotenza deve essere antecedente al matrimonio e deve essere medicalmente considerata permanente. A causa degli ausili medici, è quasi impossibile garantire la perpetuità. È inammissibile richiedere un parere medico ai coniugi. Si possono quindi avanzare dubbi sui fatti.
- Campo d'azione 2: Revisione e discussione del carattere di diritto naturale dell'impedimento coniugale dell'impotenza.
 - A causa della formulazione e della diversa prassi legale del passato, alcuni autori vedono dubbi legali.
 - La Chiesa si è impegnata per i diritti umani fin dal radiomessaggio natalizio di Pio XII (1942), dall'enciclica "Pacem in terris" di Giovanni XXIII (1963) e dal Concilio Vaticano II (1962-1965). Si dovrebbe passare dal diritto naturale (biologico) alle argomentazioni sui diritti umani. Il carattere di diritto umano del matrimonio dovrebbe quindi essere tenuto maggiormente in considerazione ed enfatizzato, e quindi anche le persone con disabilità (impotenza) dovrebbero essere ammesse al matrimonio.
- Campo d'azione 3: Discussione sulla realizzazione/efficacia orizzontale dei diritti fondamentali.
 - La Chiesa, in quanto ente pubblicamente riconosciuto in alcuni paesi, è vincolata dai diritti fondamentali dello Stato. Un certo grado di rispetto dei diritti fondamentali si applica anche alle chiese organizzate secondo il diritto privato.